

VERBALE DI ACCORDO

premesso che

la contrattazione fra le parti sociali ed il governo ha previsto di rendere strutturali gli interventi di agevolazione fiscale e contributiva con l'obiettivo di difendere, pur nell'attuale contesto, la retribuzione netta favorendo al contempo la contrattazione aziendale

- la legge 228/2012 ha recepito tali indicazioni
- nella GU n. 98 del 29 aprile 2014 è stato pubblicato il DPCM del 19 febbraio 2014 che, in applicazione della predetta legge, definisce per l'anno in corso la misura dell'agevolazione fiscale per favorire la contrattazione di produttività
- il predetto DPCM conferma anche per l'anno in corso le norme del DPCM 22 gennaio 2013 per l'applicazione della tassazione agevolata ai redditi da lavoro derivanti da interventi previsti da contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro
- il predetto DPCM 22 gennaio 2013 definisce, fra le altre, come retribuzione di produttività *"le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate..."*
- le parti hanno nel tempo raggiunto accordi che, introducendo elementi di flessibilità, sono intervenute positivamente su qualità e produttività del servizio
- negli stessi accordi le parti si sono date atto che gli interventi erano coerenti alla norme nel tempo vigenti, tutte e sempre finalizzate a valorizzare la contrattazione aziendale di produttività
- le parti confermano i contenuti dei predetti accordi i cui positivi effetti sulla produttività del lavoro e sulla qualità del servizio offerto permangono
- le parti intendono perfezionare il sistema normativo aziendale adeguandolo alle mutate condizioni e adeguando la risposta del sistema produttivo alle nuove esigenze del TPL
- la normativa sulla tassazione agevolata degli elementi di produttività della contrattazione aziendale consente, anche nell'attuale contesto economico, di salvaguardare la retribuzione netta dei lavoratori
- analoghi effetti possono derivare dalla normativa in tema di decontribuzione della retribuzione di produttività

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-TRASPORTI, Faisa-Cisal e la RSU

si concorda quanto segue

Art. 1) Ferie

A) Le parti prendono atto degli accordi che, anche nell'anno 2014, hanno definito le modalità di programmazione delle ferie in modo da assicurarne l'utilizzo nel corso dell'anno di maturazione contemperandone la fruizione con le esigenze di servizio, con le aspettative dei lavoratori e con la fruizione dei permessi finalizzati alla tutela di particolari situazioni familiari.

B) È condiviso, come definito per l'anno in corso dall'OdS 105 del 13 febbraio 2014, l'obiettivo della fruizione delle ferie e delle altre mancate prestazioni, a qualsiasi titolo spettanti, nell'anno di maturazione. Sono altresì recepiti principi e contenuti degli OdS applicativi diffusi da:

- 1) Direzione TPL in merito al personale di guida extraurbano
- 2) Direzione TPL in merito al personale di guida urbano
- 3) Direzione MetroFerro in merito al personale di movimento Metropolitana
- 4) Direzione Esercizio Ferroviario in merito al personale di movimento ferrovia
- 5) Direzione Risorse Umane sui periodi di chiusura degli uffici amministrativi

Restano ferme le attuali normative che regolano la fruizione delle giornate maturate tramite la banca ore.


Art. 2) Nuove tecnologie e sicurezza

A) L'utilizzo delle nuove tecnologie è condizione indispensabile per l'adempimento degli obblighi previsti dai Contratti di Servizio. Le tecnologie introdotte nel tempo sono state adottate con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, dei mezzi e degli impianti oltre che per il monitoraggio del servizio, per incrementarne la regolarità, per rendere più agevole l'utilizzo del Trasporto Pubblico e per contrastare l'evasione tariffaria.

B) L'intero percorso è stato attuato con il coinvolgimento delle OO.SS. che hanno valutato e valutano positivamente gli effetti delle tecnologie introdotte sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti, che ribadiscono quanto già formalizzato in materia, nel rispetto della normativa di cui all'art. 4 L. 300/1970, nelle precorse intese aziendali in materia di videosorveglianza (da ultimo accordo 20.6.2013).

C) Le parti sottoscrittrici condividono tutti gli interventi effettuati e convengono che i predetti dispositivi e procedure non hanno finalità di controllo dell'attività dei lavoratori e quindi disciplinari ferme le vigenti disposizioni di legge.

D) Le parti condividono che tutti i dati sono trattati conformemente alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e seguono le relative procedure attuative.



E) Le procedure automatizzate di controllo accessi hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori e del patrimonio aziendale.

F) I sistemi di geolocalizzazione:

- 1) degli apparati di bordo e portatili costituiscono una caratteristica funzionale del sistema di bigliettazione adottato, in fase di progressiva implementazione; il sistema è valutato conforme a quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto non finalizzato al controllo della prestazione lavorativa
- 2) degli apparecchi di telefonia mobile assegnati ai dipendenti per motivi di servizio non sono utilizzati dall'azienda e, in ogni caso, non sono finalizzati al controllo della prestazione lavorativa.

G) Al fine di garantire la sicurezza informatica di GTT i file di registrazione attività (log) sono conservati per il tempo necessario alle verifiche di sicurezza ovvero per quanto imposto dagli Enti di Pubblica Sicurezza in caso di indagine, trascorso il quale vengono resi anonimi oppure eliminati. Al fine di verificare la piena rispondenza delle risorse informatiche aziendali ai principi di sicurezza e di conformità normativa vengono inoltre attuate attività periodiche di monitoraggio anche attraverso strumenti automatici. Tali attività sono effettuate per soli ed esclusivi scopi di garanzia della sicurezza aziendale e rispetto legislativo e gestite in conformità alle normative vigenti. Il tutto secondo quanto previsto dalla certificazione ISO 27001:2006 ottenuta dall'azienda che, prossimamente, sarà estesa ai dispositivi mobili di ultima generazione.

H) Le parti si impegnano ad un'azione comune con gli enti preposti (Prefettura – Regione – Provincia – comuni dell'area torinese) per favorire interventi finalizzati a migliorare la sicurezza ed il quadro di legalità in cui opera il Gruppo.

I) Con cadenza annuale le segreterie delle OO.SS. firmatarie effettueranno un incontro di monitoraggio sulla sicurezza con l'azienda.

Nel primo incontro che si terrà entro il 19 settembre 2014, l'azienda monitorerà con la parte sindacale i siti, gli impianti e le tipologie di mezzi in cui è attiva la videosorveglianza.

Al monitoraggio seguirà, a richiesta della parte sindacale, un confronto con le RSU di settore e le OO.SS. sottoscrittrici volto ad identificare eventuali aree di miglioramento sulle modalità di uso di tali impianti, il tutto nello spirito condiviso del rispetto delle prescrizioni dell'art. 4 della legge 300/1970.

Resta inteso che ogni implementazione sarà oggetto di informazione preventiva alle RSU del settore.

Art. 3) Flessibilità

17 AGO. 2014

A)

La contrazione delle risorse disponibili per il TPL ha accentuato l'esigenza del continuo e costante adeguamento della rete del trasporto pubblico e degli orari delle linee al fine di ottimizzare il servizio al pubblico con un efficace utilizzo delle risorse; ne è conseguita l'esigenza di flessibilità nella prestazione del personale di esercizio di tutti i settori aziendali.

Allo stesso modo le modificate esigenze del servizio di trasporto pubblico, unite all'introduzione delle nuove tecnologie sul materiale e sulle modalità di regolazione del traffico, così come l'esigenza di garantire un efficiente utilizzo delle strutture e degli impianti, hanno richiesto l'adeguamento degli orari e delle turnazioni del personale addetto alle attività manutentive.

Nuove tecnologie nella distribuzione, utilizzo e controllo dei titoli di viaggio hanno ormai superato la fase sperimentale ed è in atto la loro progressiva introduzione; ne consegue l'esigenza di ridefinire attività, organizzazione ed orari delle attività commerciali del Gruppo.

Infatti le parti hanno condiviso nuovi elementi di flessibilità nell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli orari di servizio, alla programmazione delle giornate di riposo con gli accordi di cui al sotto riportato elenco:

- 1) 7 marzo 2011 Manutenzione Metro
- 2) 24 marzo 2011 Centro Servizi al Cliente
- 3) 11 aprile 2011 visite mediche
- 4) 13 luglio 2011 Night Buster
- 5) 22 settembre 2011 Manutenzione Ferrovia
- 6) 2 marzo 2012 Torino Metano
- 7) 5 luglio 2012 Progetto Manutenzione TPL
- 8) 1 ottobre 2012 turni Centrale operativa SIS
- 9) 3 ottobre 2012 Agente di Controllo
- 10) 4 ottobre 2012 Progetto Park
- 11) 2 maggio 2013 Esercizio ferroviario
- 12) 8 aprile 2014 attività "Verifiche ed assistenza alla clientela"
- 13) 28 maggio 2014 mobilità personale di esercizio deposito di Canale
- 14) 3 luglio 2014 sperimentazione per l'accesso in metro di utenti con cicli al seguito.

I predetti accordi sono qui richiamati e confermati.

B)

La normativa turni ed orari del personale viaggiante del TPL urbano viene modificata come da intesa (all. 1) raggiunta in sede tecnica in data 28 luglio 2014.

Le parti si danno reciprocamente atto della comune volontà di ricercare ulteriori spazi di miglioramento anche in relazione ad eventuali modifiche del programma di esercizio.

C)

La parti condividono che gli avvenimenti previsti per il 2015 (Expo, Esposizione SS. Sindone, Torino capitale dello Sport, anniversario Don Bosco), che si aggiungeranno alle svariate manifestazioni che ogni anno interessano la città (Salone del Libro, Slow-Food, Festival del Cinema, eventi sportivi e culturali) richiederanno una maggiore

27 AGO. 2014

flessibilità del personale, con particolare riferimento agli impiegati ed ai funzionari. Le parti concordano sin d'ora di aprire un confronto sul tema e pertanto sarà convocato uno specifico incontro entro il 15 settembre 2014.

D) Nel mese di ottobre 2014 si terrà un confronto tecnico con la RSU della metropolitana per verificare la possibilità tecnica ed i costi della personalizzazione per estendere l'attuale banca ore ad altri istituti

Art. 4) Produttività

A) È condivisa l'esigenza di migliorare la capacità aziendale ad adeguare alle esigenze del mercato la risposta del sistema produttivo

B) Vengono stabiliti i seguenti obiettivi di prestazione ordinaria la cui modalità di calcolo è totalmente omogenea con la definizione del consuntivo 2013:

- 1) Per l'anno 2014: giornate di prestazione ordinaria (escluse le Festività Infrasettimanali lavorate) mediamente consuntivate, riferite a tutto il personale GTT con rapporto di lavoro a tempo pieno, pari a 210,3 giornate/anno. Le giornate sono conteggiate in relazione all'effettiva presenza in servizio rapportate alla prestazione prevista
- 2) Dall'anno 2015: giornate di prestazione ordinaria (escluse le Festività Infrasettimanali lavorate) mediamente consuntivate, riferite a tutto il personale GTT con rapporto di lavoro a tempo pieno, pari a 211,3 giornate/anno. Le giornate sono conteggiate in relazione all'effettiva presenza in servizio rapportate alla prestazione prevista

Al raggiungimento dei predetti obiettivi è collegato il riconoscimento del Premio di Risultato di cui al successivo articolo.

Art. 5) Ridefinizione accordi

Richiamate le premesse ed i contenuti dei precedenti articoli, tenuto conto della situazione del settore, le parti concordano, con il fine della salvaguardia della retribuzione e di favorire la competitività dell'azienda, la ridefinizione, nel rispetto dei livelli retributivi raggiunti, di alcuni elementi contrattuali, fermo restando che qualora muti il quadro legislativo di cui in premessa si applicherà la clausola di salvaguardia.

A) Superamento, con decorrenza dall'importo di competenza dell'anno 2014, del Premio di Risultato "consolidato" come definito nell'art. 4 dell'accordo integrativo 11 giugno 2009.

B) Superamento, con decorrenza dal primo gennaio 2014, della voce di Retribuzione Normale denominata "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990" presente in busta paga con codici paga 0A14 (personale con trattamento ex ATM) o 0A15 (personale con trattamento ex SATTI).

C) Definizione, con decorrenza dall'anno 2014, per tutto il personale, con esclusione di quanti appartengono all'area di applicazione dell'accordo SIAMM, compreso invece il personale con il trattamento

27 AGO 2014

di cui all'allegato A) del ccnl 27 novembre 2000, di un "ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ GTT" con le seguenti caratteristiche

- 1) Importo diversificato sulla base del "livello" di inquadramento del 31 dicembre dell'anno precedente
- 2) Riconoscimento in un'unica soluzione, al solo personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno, con le retribuzioni del mese di gennaio (valuta 27 febbraio)
- 3) Importo non valido per la definizione dell'accantonamento per il TFR
- 4) Valore base di 750,00 €/anno al livello retributivo 5 (livello previgente al ccnl 27 novembre 2000)
- 5) L'importo individuale sarà determinato
 - ⇒ in base alla percentuale media di part-time dell'anno precedente
 - ⇒ in ragione strettamente proporzionale ai giorni effettivamente lavorati rispetto a quelli lavorativi dell'anno precedente
- 6) Sono parificati ai giorni di presenza:
 - ⇒ le assenze dal servizio di cui al secondo comma dell'art. 21.1 del Testo Unico Economico del 13 marzo 1993
 - ⇒ la Maternità Obbligatoria ed Anticipata
- 7) Al personale uscito nel mese di gennaio l'ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ GTT sarà riconosciuto, in via forfettaria al 66,66% in base all'unico mese di servizio dell'anno e dell'eventuale part-time al momento dell'uscita.

D)

Definizione, con decorrenza dall'anno 2014, per tutto il personale, con esclusione di quanti appartengono all'area di applicazione dell'accordo SIAMM e del personale con il trattamento di cui all'allegato A) del ccnl 27 novembre 2000, di un "ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ TPL" con le seguenti caratteristiche:

- 1) Importo diversificato sulla base del "livello" di inquadramento del 31 agosto dell'anno di riferimento
- 2) Riconoscimento in un'unica soluzione, al solo personale in servizio al 31 agosto di ciascun anno, con le retribuzioni del mese di agosto (valuta 27 settembre)
- 3) Importo non valido per la definizione dell'accantonamento per il TFR
- 4) Valore base di 630,00 €/anno al livello retributivo 5 (livello previgente al ccnl 27 novembre 2000)
- 5) L'importo individuale sarà determinato
 - ⇒ in base alla percentuale media di part-time dei mesi da gennaio ad agosto dell'anno
 - ⇒ in ragione strettamente proporzionale ai giorni effettivamente lavorati rispetto a quelli lavorativi dei mesi da gennaio a luglio dell'anno
 - ⇒ l'importo sarà oggetto di conguaglio come successivamente determinato
- 6) Sono parificati ai giorni di presenza:

27 AGO. 2014

- ⇒ le assenze dal servizio di cui al secondo comma dell'art. 21.1 del Testo Unico Economico del 13 marzo 1993
- ⇒ la Maternità Obbligatoria ed Anticipata

7) Al personale uscito prima del 31 agosto di ciascun anno l'ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ TPL sarà riconosciuto, in quanto spettante, valorizzandone l'importo in via forfettaria al 66,66% sulla base dei mesi di servizio nel periodo gennaio - settembre, del livello retributivo e dell'eventuale part-time al momento dell'uscita.

E) Definizione, con decorrenza dall'anno 2014, per tutto il personale, con esclusione di quanti appartengono all'area di applicazione dell'accordo SIAMM, compreso invece il personale con il trattamento di cui all'allegato A) del ccnl 27 novembre 2000, di un "ELEMENTO DI COMPETITIVITÀ GTT" con le seguenti caratteristiche:

- 1) Riconoscimento in un'unica soluzione, al solo personale in servizio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, con le retribuzioni del mese di marzo (valuta 27 aprile)
- 2) Importo non valido per la definizione dell'accantonamento per il TFR
- 3) Valore base di 400 €/anno indipendentemente dal parametro di inquadramento
- 4) L'importo individuale sarà proporzionale ai mesi interi di servizio dell'anno precedente ed all'eventuale orario part time nello stesso periodo
- 5) Al personale uscito prima dell'erogazione l'ELEMENTO DI COMPETITIVITÀ GTT sarà riconosciuto, in quanto spettante, valorizzandone l'importo in via forfettaria al 66,66% sulla base dei mesi di servizio nell'anno precedente e della percentuale di part-time all'uscita.

F) Conguaglio
In occasione dell'erogazione dell'ELEMENTO DI COMPETITIVITÀ GTT sarà conguagliato, sulla base delle presenze dell'anno precedente, del part-time medio dell'anno precedente e del livello retributivo al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ TPL.

G) Definizione di un "PREMIO DI RISULTATO ANNUO" con le seguenti caratteristiche:

- 1) Il Premio di Risultato, non valido per l'accantonamento del TFR, è riconosciuto in relazione all'obiettivo di produttività di cui al precedente art. 4.
- 2) Il Premio di Risultato sarà riconosciuto a tutto il personale cui si applica il ccnl TPL - Mobilità con l'esclusione degli appartenenti all'area di applicazione dell'accordo SIAMM e compreso invece il personale con il trattamento di cui all'allegato A) del ccnl 27 novembre 2000
- 3) L'importo di riferimento è di € 472,00 al livello retributivo 5 (livello previgente al ccnl 27 novembre 2000)

- 4) Il livello di riferimento è quello del 31 dicembre dell'anno di riferimento
- 5) L'importo individuale sarà determinato in base a:
 - ⇒ percentuale media di part-time nell'anno di riferimento
 - ⇒ in ragione strettamente proporzionale ai giorni effettivamente lavorati rispetto a quelli lavorativi dell'anno di riferimento
- 6) Sono parificati ai giorni di presenza:
 - ⇒ le assenze dal servizio di cui al secondo comma dell'art. 21.1 del Testo Unico Economico del 13 marzo 1993
 - ⇒ la Maternità Obbligatoria ed Anticipata
- 7) Inoltre l'azienda assicurerà l'effettiva erogazione dell'intero premio di risultato disponibile per la globalità dei dipendenti in relazione al livello retributivo medio ed all'eventuale rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 8) Il PREMIO DI RISULTATO ANNUO sarà riconosciuto:
 - ⇒ al personale in servizio al 31 maggio di ciascun anno e già in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, in un'unica soluzione, successivamente alla consuntivazione degli obiettivi, con il cedolino del mese di maggio (in pagamento il 27 giugno) dell'anno successivo a quello di riferimento.
 - ⇒ al personale che cessa dal servizio prima della consuntivazione degli obiettivi, in ragione dell'impossibilità di consuntivazione degli stessi, sarà riconosciuto, con il cedolino di liquidazione del TFR, un importo forfettario (non valido per l'accantonamento del TFR) calcolato sulla base del numero dei mesi di servizio non consuntivati, con valorizzazione al 50% dell'importo base del Premio di Risultato.

Le parti affidano ad una Commissione Tecnica, composta da due rappresentanti dell'azienda ed un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie, il monitoraggio della prestazione effettiva. La commissione si riunirà a decorrere dal mese di marzo di ciascun anno con cadenza bimestrale fino al mese di luglio, con cadenza mensile a decorrere dal mese di settembre.

Clausola di salvaguardia

Le parti si danno atto che l'equilibrio contrattuale alla base del presente articolo 5 si basa sull'incremento di produttività e, in particolare, sulla disponibilità dei lavoratori di raggiungere gli obiettivi di cui al punto B) dell'art. 4, a fronte dei vantaggi conseguibili da essi attraverso le norme vigenti sulla tassazione sostitutiva e sulla decontribuzione.

Le innovazioni definite dagli articoli 4 e 5 del presente accordo decadono il 31 dicembre 2015, fatta salva la possibilità per le parti, nel caso la tassazione sostitutiva venga confermata per gli anni successivi al 2015, di ridefinire l'accordo con le stesse finalità riportate in premessa. In caso di decadenza saranno ripristinate a

27 AGO. 2014

tutti gli effetti le voci retributive dei punti A) e B) dell'art. 5, ferme restando le intese fin qui raggiunte.

Norma transitoria

- 1) sulle retribuzioni del mese di agosto 2014 (valuta 27 settembre 2014) del personale in servizio cui si applica il presente articolo, sarà riconosciuto l'"ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ GTT" di cui alla lettera C) del presente articolo relativo all'anno 2014
- 2) sulle retribuzioni del mese di agosto (valuta 27 settembre), unitamente alla corresponsione dell'"ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ TPL" di cui dalla lettera D) del presente articolo, sarà effettuato il recupero degli importi riconosciuti a titolo di "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990"; il recupero - relativo all'anno 2014 - non comporterà il conguaglio di altre voci retributive

Ulteriore Premialità

- 1) In relazione al conseguimento dell'obiettivo di produttività di cui al precedente art. 4 l'azienda destinerà l'intera decontribuzione aziendale per una ulteriore premialità.
- 2) Inoltre, l'azienda destinerà all'ulteriore premialità un importo pari al doppio delle trattenute per le multe di origine disciplinare effettivamente comminate nel corso dell'anno precedente. Tale intervento sarà assicurato dall'azienda anche oltre l'operatività del presente accordo.
- 3) I criteri di assegnazione di tali somme saranno condivisi nel mese di settembre 2014.

Art. 6) Tassazione sostitutiva e premio di Risultato

- A) L'accordo risponde ai requisiti previsti dalla legislazione per incentivare la contrattazione di secondo livello citata in premessa.
- B) Le parti si danno atto che il "PREMIO DI RISULTATO ANNUO" di cui al precedente art. 5, correlato inscindibilmente alle misure contenute nel presente accordo, ha le caratteristiche previste dalla legislazione vigente per la contrattazione basata sul Premio di Risultato.

- C) Le parti si danno atto che l'"ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ GTT", l'"ELEMENTO DI PRODUTTIVITÀ TPL", l'"ELEMENTO DI COMPETITIVITÀ GTT" ed il "PREMIO DI PRODUTTIVITÀ ANNUO" di cui al precedente art. 5, correlati inscindibilmente alle misure contenute nel presente accordo hanno le caratteristiche per l'assoggettamento a tassazione sostitutiva in applicazione dell'art. n. 33 della legge 183/2011 così come definite dal DPCM del 19 febbraio 2014 (pubblicato sulla GU n. 98 del 29 aprile 2014).

Sono altresì rispondenti al predetto DPCM le seguenti voci retributive finalizzate all'incremento della produttività ed a migliorare organizzazione e qualità del servizio identificate negli accordi specificamente elencati nella lettera A) dell'art. 3.

27 AGO. 2014


- 1) indennità di cui al punto c), art. 6) dell'accordo integrativo 11 giugno 2009 estesa con accordo 7 marzo 2011 al settore Manutenzione Rotabili della Manutenzione Metropolitana in conseguenza dei miglioramenti organizzativi ivi concordati
- 2) indennità di cui all'art. 2, punto b II) dell'accordo 7 marzo 2011 per il settore Correnti Forti della Manutenzione Metropolitana in relazione ai miglioramenti organizzativi ivi concordati
- 3) premio di cui all'art. 8 dell'accordo 24 marzo 2011 per i Centri Servizi al Cliente in relazione alla nuova organizzazione ed ai risultati di qualità conseguiti dal settore specifico
- 4) indennità introdotte dall'art. 8 dell'accordo 24 marzo 2011 per le diverse tipologie di addetti agli sportelli per i Centri Servizi al Cliente in relazione ai miglioramenti organizzativi e qualitativi ivi concordati
- 5) somme corrisposte in relazione alle modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 3 dell'accordo aziendale 11 aprile 2011
- 6) compenso "equivalente del CAD" e compenso "per lavoro prestato in giornate particolari" previsto dall'accordo 13 luglio 2011 in relazione alla stabilizzazione del progetto "rete notturna" della città di Torino
- 7) indennità giornaliera di cui all'art. 3, lettera B) del progetto Manutenzione TPL del 5 luglio 2012
- 8) assegno annuo di produttività di cui all'art. 3, lettera D) del progetto Manutenzione TPL del 5 luglio 2012
- 9) il compenso per servizio stadio, domeniche dicembre ed eventi particolari, l'indennità per i coordinatori, e l'ulteriore premio di risultato definiti dal progetto riorganizzativo della direzione parcheggi del 4 ottobre 2012
- 10) il compenso per diritto di esazione a bordo di cui all'art. 5 dell'accordo aziendale del 2 maggio 2013 inerente l'Esercizio ferroviario
- 11) l'indennità di cui all'art. 6, lettera I), punto III) dell'accordo integrativo 11 giugno 2009 per i conducenti di linea del turno gigante (compreso il turno senior) in relazione a quanto convenuto nell'allegato 1 al presente accordo

E) Inoltre si conferma che le attività formative di durata inferiore alle 4 ore, per il personale il cui orario di lavoro è organizzato su turni, potranno, previa comunicazione alla RSU competente, essere programmate in ore straordinarie; in tal caso le ore straordinarie collegate alla formazione saranno soggette a tassazione sostitutiva.

F) Eventuali accordi, finalizzati ad introdurre ulteriori elementi di flessibilità, qualità del servizio e produttività, potranno definire ulteriori ambiti di applicazione della tassazione sostitutiva.

Art. 7) Personale uscito entro il 31 agosto 2014

Il presente accordo non si applica al personale uscito entro il 31 agosto 2014 cui sono applicate le norme previgenti



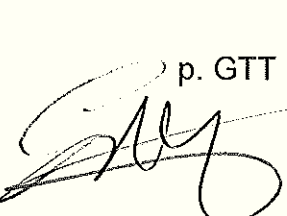
Art. 8) Investimenti

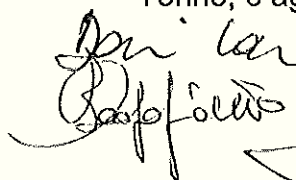
L'azienda, coerentemente con quanto condiviso nell'allegato-1 al presente accordo in tema di qualità della prestazione, destinerà, per la durata del presente accordo, almeno 100.000 €/anno del proprio piano di investimenti ad interventi finalizzati ad igiene e sicurezza del lavoro, con priorità al personale front-line.

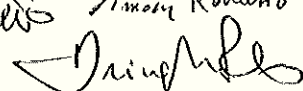
Art. 9) Norme finali

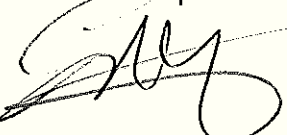
- A) Le parti incaricano l'azienda del deposito del presente accordo presso gli enti competenti
- B) Le diverse parti, premesse ed allegati del presente accordo, costituiscono un complesso contrattuale inscindibile
- C) Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare i contenuti del presente accordo.

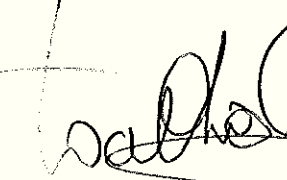
Torino, 6 agosto 2014


 p. GTT


 p. Filt-Cgil

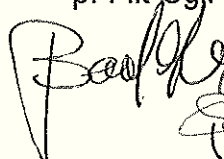
 p. Fit-Cisl

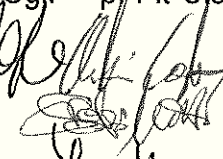
 p. Uiltrasporti

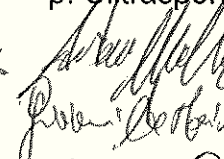
 p. Ugl-Transporti

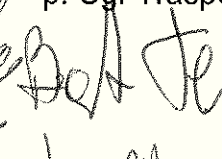
 p. Faisa-Gisal

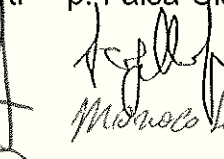
 p. la RSU
vedi all. 2

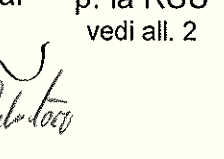
 p. Filt-Cgil


 p. Fit-Cisl


 p. Uiltrasporti


 p. Ugl-Transporti


 p. Faisa-Gisal

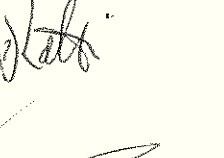
 p. la RSU
vedi all. 2


 p. Filt-Cgil


 p. Fit-Cisl


 p. Uiltrasporti


 p. Ugl-Transporti


 p. Faisa-Gisal


 p. la RSU
vedi all. 2


 p. Filt-Cgil

 p. Fit-Cisl

 p. Uiltrasporti

 p. Ugl-Transporti

 p. Faisa-Gisal

 p. la RSU
vedi all. 2

ALLEGATO 1

Soluzioni condivise dalla Commissione Tecnica Azienda e O.O.S.S.

Turni SENIOR

1. Nel periodo servizio scolastico, il numero massimo di turni senior, inseriti in rotazione dedicata, pari a 150 turni di guida, distribuiti su 180 posizioni, superando i turni non di guida (MOB);
2. Le sestine ripartite tra i Depositi sulla forza complessiva del personale;
3. Numero 150 turni su linee dedicate, definite con la RSU di deposito e distinte con il simbolo "A";
4. I turni di guida si caratterizzano per l'assegnazione di soli TC:
TCM con media giornaliera 6 ore e massimale 6 ore 10';
TCI e TCP con media e massimale giornaliera di 6.00 ore, termine entro le ore 21.00;
5. I turni continuativi del mattino per il 70% avranno inizio dopo le ore 5.30;
6. L'accesso al "Turnino Senior" è destinato agli operatori esercizio in possesso al 31 dicembre dell'anno precedente, oltre che essere in possesso del parametro 183 della figura professionale anche di uno dei requisiti sotto indicati:
 - a. anzianità di guida superiore a 26 anni;
 - b. età superiore a 56 anni.

Nel caso le richieste di accesso al "turnino senior" siano presentate da operatori di esercizio aventi le stesse caratteristiche per accedervi, rispetto alle esigenze di copertura delle posizioni disponibili, si realizzerà una graduatoria che sarà basata su un punteggio definito dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità di guida, quest'ultima moltiplicata per 1,5.

Il personale interessato avrà facoltà di presentare domanda in due periodi determinati (maggio e novembre).

L'analisi delle domande, condotta "incrociando" i requisiti e la disponibilità di posti, darà luogo a una graduatoria semestrale per determinare l'inserimento con la preconnoscenza del mese successivo.

Graduatoria dicembre

- Requisiti posseduti al 31/12 dell'anno precedente;
- Domande presentate nel periodo 1/11 – 30/11;
- Inserimento preconnoscenza mese di gennaio;
- Validità graduatoria gennaio – giugno.

Graduatoria giugno

- Requisiti posseduti al 31/12 dell'anno precedente;
- Domande presentate nel periodo 1/05 – 31/05;
- Inserimento preconnoscenza mese di luglio;
- Validità graduatoria luglio – dicembre

Ad avvenuta formalizzazione della graduatoria, le domande perdono ogni efficacia ai fini delle future graduatorie e pertanto in caso di mancato inserimento nel periodo di validità delle singole graduatorie, le domande dovranno essere ripresentate.

Gli agenti inseriti nel "turno senior" di norma non devono svolgere prestazioni in straordinario.

Turni e orari di servizio personale TPL Urbano

1. I Turni Continuativi (TC) mattutini e serali con orario superiore alle 6h30' non potranno essere superiori al 10% dei turni. I Turni Continuativi (TC) intermedi e pomeridiani con orario massimo di 6h30' saranno regolamentati nel seguente modo:
 - a. senza alcun intervallo retribuito all'interno dell'orario di lavoro con inizio dalle ore 13.30;
 - b. per i turni con inizio prima delle ore 13.30 o con inizio dopo le ore 15.30, è previsto un intervallo retribuito di 15' quando l'orario di lavoro raggiunge 6h15';
 - c. la programmazione oraria dei TC pomeridiani si svilupperà con inizio servizio dopo le ore 11.30, fine servizio per il 95% dei turni pomeridiani termine entro le 21.45 ed il restante 5% entro le ore 22.00.
2. La disciplina dei Turni a 2 riprese (lunedì-venerdì) prevede una percentuale del 30% dei turni di servizio, modulati con i seguenti parametri:
 - a. 12,5% con nastro di 11 ore;
 - b. 12,5% con nastro di 10 ore;
 - c. 5% con nastro di 8 ore e 30 minuti, con intervallo minimo tra le 2 riprese di 45 minuti.

La presente disciplina non si applica nel periodo di agosto "chiusura Stabilimenti" e nelle giornate del 24 e 31 dicembre, dove sarà previsto il 100% di turni continuativi (TC).

Turni W

Si istituisce una nuova "banca ore" per i turni W nella quale confluiranno i minuti effettivi di prestazioni che superano le 6h30' e concorreranno alla maturazione al raggiungimento delle 6h30' di una giornata di mancata prestazione (RW).

I "turni W" svolti sino al 30 settembre 2012, confluiranno nella sopra citata "banca ore" con le stesse modalità di conteggio previste al punto precedente.


Nel mese di settembre 2014 si terrà un confronto tecnico con la RSU dell'esercizio TPL urbano per verificare la possibilità tecnica ed i costi della personalizzazione di estendere la predetta banca ore ad altri istituti

Qualità e Cura della Prestazione

1. Organizzazione predisposizione pellicola - ribadendo la volontà di operare nell'inserimento dei turni in modo da garantire un intervallo minimo di 10 ore tra un giorno e l'altro, compatibilmente con i turni esistenti, prevedere un susseguirsi della turnazione in maniera più lineare possibile.
2. Pellicole preconoscenza periodo scolastico- Monitoraggio delle reali esigenze tecnicamente operative finalizzate alla riduzione del numero posizioni di ballottaggio, ricompattando ove possibile il numero di sestine. Previo confronto con la RSU di riferimento, attivare se necessario cambi di codici di riposo per liberare posizioni occupate che impedirebbero il restringimento del numero di sestine.
3. RUP tardi - programmazione di suddetti turni nelle posizioni di B01 e B00, prevedendo nell'abbinamento del servizio per la posizione B03 termine entro le ore 21.00.

4. Elaborazione del servizio – Nell'intento di migliorare la qualità della vita del personale di guida, favorendo i presupposti per programmare con maggiore anticipo il proprio tempo libero, compatibilmente con le esigenze di servizio e fatte salve le situazioni d'emergenza, si concorda che l'elaborazione del servizio per la giornata successiva deve essere realizzata entro le ore 14.00.
5. Di norma nella chiusura del servizio si deve garantire un intervallo minimo di 10 ore tra il termine del turno della giornata e l'orario d'inizio del giorno successivo, con particolare attenzione nel periodo estivo e/o di riduzione del servizio.

L'applicazione delle modifiche all'attuale disciplina turni e orari di servizio personale TPL – Urbano, saranno introdotti a partire dalla preconnoscenza del 1° novembre 2014.



ALLEGATO 2

RSU

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
TORINO

27 AGO. 2014

PROL. N. FIRMA

DATA	COGNOME NOME	
	ALOTTO DARIO	
	AMBROSIO GIOVANNI	
26/08/14	ARIFI CHAFIQ	Andr. Chafiq
6-08-14	ARMINANTE DARIO	Arminante Dario
06-08-14	BERNARDI VINCENZO	Bernardi Vincenzo
06-08-14	BIANCO PIETRO	Bianco Pietro
	BURROGANO ANTONIO	
	CERBONE LUIGI	
26/8/14	CERMENATI FABIO	Cermenati Fabio
	CICCHELLI EMILIO	
06/08/2014	DE MARINO GIOVANNI	De Marino Giovanni
06/08/14	DE PADOVA DAMIANO	De Padova Damiano
06/08/14	DE STASIO ANDREA	De Stasio Andrea
	DIANO GIANNI	
26-08-14	DILEMA FRANCESCO	Dilema Francesco
	ERBA PAOLO	
06/08/14	FIGLIOLA GIUSEPPE	Figliola Giuseppe
	FILORAMO VINCENZO	
06-08-14	FILORAMO VINCENZO	Filoramo Vincenzo
06-08-2014	FLAGIELLO UMBERTO	Flagiello Umberto
	FRATTE ROBERTO	
06-08-14	GALANO PIETRO	Galano Pietro
07-08-14	GAMBINO ROBERTO	Gambino Roberto
6-8-14	GAZZARA SANTINO	Gazzara Santino
06-8-2014	GREGGIO LAZZARENO	Greggio Lazzareno
06-08-2014	GUIDOBALDI ANTONIO	Guidobaldi Antonio
	IANNELLO ANTONINO	

DATA	COGNOME NOME	FIRMA
	LAVISTA CRISTIANO	
6/08/2014	LONGO MARIA LUISA	Maria Luisa Longo
6/08/2014	MACAGNONE CARMELO	Carmelo Macagnone
06/08/2014	MACARIO ANNA	Anna Macario
06/08/14	MANDA MARCO	Marco Manda
07.08.14	MASPES CLAUDIO	Claudio Maspes
	MELI MAURIZIO	
06/08/14	MERRA MARCO	Marco Merra
00/08/14	MESSINA GAETANO	Gaetano Messina
	MIRABELLA FRANCESCO	
	NIGRO FRANCESCO	
06.08.14	PAGLIARIN DANIELE	Daniele Pagliarin
	PALERMO SALVATORE	
	PECCE FRANCESCO	
26/08/14	PISERCHIA VITO	Vito Piserchia
06.08.14	PISTONE CALOGERO	Calogero Pistone
26.08.14	POTENZA MAURIZIO	Maurizio Potenza
	RIGATTO DAVID	
	RIGATTO DAVID	
	ROMANO MARIO	
	RUSSO MARCELLO	
06.08.2014	RUSSO SALVATORE	Salvatore Russo
	SABATINO SILVIO	
8/8/2014	SARDO LUCA	Luca Sardo
26/8/14	SBLANDO SALVATORE	Salvatore Sblando
07-08-14	SCAVUZZO MARCO	Marco Scavuzzo
	SCORDAMAGLIA SALVATORE	
6.8.2014	TERRACCIANO SALVATORE	Salvatore Terracciano
6.8.2014	DIMALIO DOMENICO	Domenico Dimalio
7.8.2014	SISTA DANILLO	Danillo Sista